

**ACCORDO TERRITORIALE
PROVINCIA DELLA SPEZIA**

**(Art. 51 D.Lgs. n. 81/2015 e successive modificazioni e integrazioni e 75 CCNL Terziario,
Distribuzione e Servizi)**

In data odierna 15 dicembre 2023, alle ore 9,30 presso la sede dell'Ente bilaterale provinciale del terziario della Spezia si sono incontrati:

- Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia della Spezia il Presidente Sig. Vittorio Graziani, il Direttore Sig. Roberto Martini il funzionario Sig.ra Giorgia Caporilli e le Organizzazioni Sindacali;
- Filcams-Cgil della Provincia della Spezia nella persona di Giorgia Vallone;
- Fisascat-Cisl della Provincia della Spezia nella persona di Mirko Talamone;
- Uiltucs-Uil della Provincia della Spezia nella persona di Giacomo Battistelli;

Premesso che

- L'articolo 75 del vigente CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi (più avanti TDS) prevede una specifica disciplina per i contratti a tempo determinato in località turistiche. Nel citato articolo le parti firmatarie dell'ipotesi di accordo prendono atto che in determinate località a prevalente vocazione turistica le aziende che applicano il CCNL del Terziario, pur non esercitando attività a carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, necessitano di gestire picchi di lavoro in determinati periodi dell'anno e concordano che i contratti a tempo determinato conclusi per gestire detti picchi di lavoro siano riconducibili a ragioni di stagionalità, demandando alle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il CCNL TDS, l'individuazione dei territori che ricadono in questa condizione con apposito accordo,
- L'economia del territorio della Spezia è fondata su attività a forte valenza stagionale, con la conseguenza che anche i livelli occupazionali ne sono fortemente influenzati e da esso dipendono. Conseguentemente le Aziende che applicano il CCNL TDS, con sede o unità locale nel territorio sono fortemente condizionate da una fluttuazione dell'attività in alcuni periodi dell'anno e necessitano di gestire i picchi di lavoro con personale dipendente assunto esclusivamente per tali esigenze;
- anche nel settore del commercio e dei servizi di tali territori, dunque, sussiste l'esigenza di soddisfare la domanda di attività concentrata in determinati periodi dell'anno ovvero legata a particolari eventi, manifestazioni, festività;
- Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno stipulato il verbale d'intesa del 17 aprile 2019 con il quale i firmatari hanno confermato la validità e piena applicabilità dell'articolo 66/bis (ora articolo 75) del CCNL Terziario e hanno altresì ribadito la conformità della predetta disposizione alle previsioni normative di cui al D.Lgs.81/2015 in materia di stagionalità contrattuale, alla luce delle modifiche apportate dal DL.87/2018/;
- L'articolo 51 del D.Lgs.81/2015 prevede che per Contratti collettivi si intendano i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;
- L'Accordo Interconfederale sulla rappresentanza sottoscritto da Confcommercio e Cgil, CISL e UIL il 26 novembre 2015;
- Il Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87(c.d."Decreto Dignità") convertito nella Legge 9



agosto 2018, n.96, che ha modificato la disciplina dei contratti a tempo determinato contenuta nel Decreto Legislativo 15 giugno 2015, 81, mantenendo le deroghe previste per le attività stagionali individuate dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni nonché per le ipotesi individuate dal contratto collettivo;

- nella circolare del Ministero del Lavoro n. 18/2014 viene chiarito che le ragioni di stagionalità possono essere individuate nell'ambito del contratto collettivo applicato;
- l'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i. disciplina la successione dei contratti a termine, prevedendo degli intervalli temporali da osservare tra un contratto a tempo determinato e il successivo, facendo comunque salve le attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché le ipotesi individuate dai contratti collettivi e precisando che fino all'adozione del decreto ministeriale continuano a trovare applicazione le disposizioni del DPR 7 ottobre 1963, n.1525;
- l'art. 21, co. 01, del D.Lgs.n.81/2015 prevede che i contratti per attività stagionali, di cui all'art. 21, co.2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma1;
- l'art.19, co.2, del D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce che ad eccezione delle attività stagionali di cui all'art. 21, co. 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i 24mesi;
- l'art.23 ,comma 2, lett.c) del D.Lgs.n.81/2015 prevede che siano in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi per ragioni di stagionalità di cui all'art.21,co.2;
- ai contratti a tempo determinato attivati ai sensi dell'art.75 nelle località a prevalente vocazione turistica individuate dagli accordi territoriali, si potrà continuare ad applicare la disciplina della stagionalità con le relative deroghe, ossia, alla durata del rapporto (art.19,co.2, L cit); alle limitazioni quantitative (art.23,co.2,lett.c, L cit);ai c.d. Intervalli temporali da osservare tra un contratto a tempo determinato ed il successivo (art.21,co.2, L cit); alle proroghe e rinnovi in assenza di causali (art.21,co.2), L cit;
- Le parti, inoltre, ribadiscono con la presente intesa, la centralità della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con la completa applicazione dell'enorme di riferimento e vigenti

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue:

- 1) le premesse fanno parte integrante del presente Accordo territoriale provinciale
- 2) Le Parti firmatarie del CCNL hanno preso atto che le imprese ubicate in determinate località a prevalente vocazione turistica, così come individuate da Regione Liguria tramite i specifici decreti (vedi elenco allegato al presente accordo), pur non esercitando attività a carattere stagionale, secondo quanto previsto dall'elenco allegato al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 s.m.i., necessitano di gestire picchi di lavoro in determinati periodi dell'anno, ovvero particolari eventi, manifestazioni, festività.
- 3) Il presente accordo annulla e sostituisce il precedente accordo territoriale provinciale del 17 marzo 2016 che aveva già in precedenza regolato la materia;
- 4) Il presente Accordo potrà essere applicato esclusivamente alle aziende che rientrano nella sfera di applicazione del CCNL TDS di cui in premessa e pertanto non potrà essere applicato



nei confronti di quelle aziende le cui attività stagionali rientrano nell'ambito di applicazione;
5) Possono avvalersi del presente accordo, i Datori di lavoro che applichino integralmente, sia la parte normativa, sia quella economica sia la parte obbligatoria, del CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi stipulato da Confcommercio Imprese per l'Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil.

6) In relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai Datori di lavoro che applicano integralmente il vigente CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, sottoscritto da Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e UILTUCS, si individuano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 75 del predetto CCNL, *così come già evidenziato al punto 2*, come località a prevalente vocazione turistica : il Comune di La Spezia e tutti i Comuni della Provincia della Spezia, così individuati dalla Regione Liguria tramite i relativi decreti (vedi allegato); pertanto in caso di ricorso a tali contratti è stabilita l'esclusione dall'osservanza delle disposizioni in tema di:

- durata massima (24 mesi) in caso di successione di rapporti a tempo determinato tra le stesse parti per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale (art. 19 comma 2 del Dlgs n.81/2015);
- limitazioni quantitative all'instaurazione di rapporti a tempo determinato (art. 23 comma 2 lett. C del Dlgs n.81/2015);
- Rispetto degli intervalli temporali nell'ipotesi di successione di contratti a termine (art. 21 comma 2 lett. C del Dlgs n.81/2015);
- rinnovo o proroga per cui le stesse siano ammesse anche in assenza delle condizioni di cui all'art 19 comma 1 del Dlgs. N.81/2015 relative all'attività ordinaria o estranee ad essa (art. 21 comma 1 del Dlgs n.81/2015);

Alle e dalle aziende appartenenti ai settori merceologici e categorie comprese nell'elenco, validità e sfera di applicazione del CCNL vigente (TESTO UNICO 30 LUGLIO 2019), di seguito indicate:

- 1) ALIMENTAZIONE (escluso punto 5)
- 2) FIORI PIANTE E AFFINI (escluso punto 3)
- 3) MERCI D'USO E PRODOTTI INDUSTRIALI (esclusi punti 3,4,6,18)
- 4) AUSILIARI DEL COMMERCIO E COMMERCIO CON L'ESTERO
- 5) SERVIZI ALLE IMPRESE ORGANIZZAZIONI SERVIZI DI RETE SERVIZI ALLE PERSONE (ESCLUSI I PUNTI 1, 2 e 15)

Periodi ammessi per le assunzioni effettuate: dal 15 Marzo 2024 al 15 Ottobre 2024
dal 26 Novembre 2024 a tutta la durata dei saldi invernali Regione Liguria (45 giorni dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania)

Adesione all'Accordo Territoriale

- a) I datori di lavoro che intendono avvalersi di quanto contenuto nella presente intesa, dovranno preventivamente aderire al presente accordo, inviando l'apposita richiesta, interamente

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a long vertical line, a signature, 'G.F.', 'J.B.', 'M', and a large stylized signature.

compilata in ogni sua parte, di adesione all'Ente bilaterale provinciale del terziario ,costituito dai firmatari in forma paritetica e situate presso Confcommercio La Spezia all'indirizzo info@entebilateralelaspezia.it . La specifica richiesta di adesione all'accordo dovrà contenere i seguenti documenti:

- Richiesta di adesione all'accordo regionale tramite la compilazione di tutti gli allegati previsti dalla presente intesa;
- Rispettare integralmente il CCNL per I dipendenti da aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi sottoscritto da Confcommercio Imprese per l'Italia e FilcamsCgil, Fisascat-Cisl, Uil, Uil, sia per la parte c.d.economica/normativa sia per la parte c.d.obbligatoria;
- Fornire, tramite l'apposito modello, informazioni inerenti:
 - Il numero dei lavoratori contrattualizzati, evidenziando età, titolo di studio e genere; la tipologia contrattuale applicata per ognuno di loro -Tempo pieno-part time, apprendistato, ecc
 - la mansione e l'inquadramento assegnato al lavoratore e la durata di ogni singolo contratto.

Le dichiarazioni saranno rese attraverso lo specifico modello di cui all'Allegato 2, che è parte integrante del presente Accordo e potrà essere scaricato attraverso I siti (www.confcommerciolaspezia.it, www.entebilateralelaspezia.it)

b) il datore di Lavoro che intenda usufruire dei benefici del presente accordo dovrà riportare nel singolo contratto di assunzione i riferimenti al presente accordo territoriale ed inoltre dare comunicazione all'Ente Bilaterale del Terziario della Spezia via mail tramite apposito modulo (vedi allegato 2, parte integrante del presente accordo) dell'avvenuta applicazione, indicando al momento dell'assunzione i dati richiesti (composizione organico / specifiche singoli rapporti / numero assunzioni / motivazioni / ecc.) ivi compreso il rispetto del diritto di precedenza di aumento di base oraria degli eventuali lavoratori a tempo parziale in forza presso la stessa unità produttiva e con analoga mansione

Diritto di precedenza

Il lavoratore che ha prestato attività lavorativa quale lavoratore stagionale ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato o indeterminato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali ex art 24, co 3 e 4, d.lgs 81/2015.

Validità


Il contenuto del presente Accordo Territoriale Provinciale ha carattere cedevole rispetto ad intese derivanti dalla contrattazione di secondo livello aziendale.



In riferimento all'applicazione del presente Accordo Collettivo Territoriale ed ai suoi effetti, le parti firmatarie s'impegnano ad incontrarsi per una sua verifica, per procedere successivamente alla scadenza al suo rinnovo e/o rimodulazione in caso di modifiche normative o contrattuali che dovessero eventualmente intervenire.

Il presente accordo decorre dalla data del 1 gennaio 2024 e avrà scadenza al 31 dicembre 2024


Letto, confermato e sottoscritto


FILCAMS CGIL 

FISASCAT CISL 

UILTUCS-UIL 

CONFCOMMERCIO

IMPRESSE PER L'ITALIA




Richiesta di adesione all'Accordo Provinciale Provincia di La Spezia sui contratti a tempo determinato nelle località turistiche (art.19 e seg.DLgs.N.81 del 2015 e art. 75 CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi).

Sottoscritto _____ da Confcommercio Imprese per l'Italia della Toscana, Fisascat-Cisl Toscana e Uiltucs Toscana.

Il sottoscritto _____

In qualità di legale
Rappresentante /delegato
della Società _____

Numero totale Dipendenti	di cui part time	di cui a t. determinato	di cui apprendisti
Maschi	Maschi	Maschi	Maschi
Femmine	Femmine	Femmine	Femmine

Codice Fiscale _____ P.IVA _____

Matricola
INPS _____

Con sede
Legale in _____ Prov. _____

Indirizzo _____ CAP _____

e-mail _____

telefono _____

Preso atto:

- Di quanto convenuto nell'Accordo sui contratti a tempo determinato nelle località turistiche (art. 19 e seg. D Lgs. N. 81 del 2015 e art. 75 CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi) sottoscritto il _____ da Confcommercio Imprese per l'Italia, Filcams – Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs;
- Di essere consapevole che il mancato rispetto delle condizioni previste per l'adesione all'Accordo della Provincia La Spezia determina l'irricevibilità della presente richiesta e l'inapplicabilità di quanto contenuto nella presente intesa.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

Dichiara sotto la propria responsabilità

- La volontà di aderire all'Accordo della Provincia La Spezia ;
- Di rispettare integralmente il CCNL per I dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto da Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, sia la parte c.d. economica/normative sia la parte c.d. obbligatoria;
- Che non vi sono Rappresentanze Sindacali Aziendali –RSA e/o Rappresentanze Sindacali Unitarie – RSU nell'azienda;
- Che la richiesta di adesione riguarda l'assunzione a tempo determinate, ai sensi dell'Accordo Provincia la Spezia, di numero _____ lavoratori, di cui maschi n° _____ e f _____ mine n° _____

livello di inquadramento di cui maschi _____ di cui femmine _____

livello di inquadramento di cui maschi _____ di cui femmine _____

livello di inquadramento di cui maschi _____ di cui femmine _____

livello di inquadramento di cui maschi _____ di cui femmine _____

livello di inquadramento di cui maschi _____ di cui femmine _____


n. ore se part time _____ ;

Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità,

- di esonerare espressamente I sottoscrittori dell'Accordo provinciale della Provincia la Spezia sulla stagionalità da qualsiasi responsabilità per attestazioni false e/o inesatte e mendaci dichiarazioni.

Luogo, data _____

Firma _____
(rappresentante)



ELENCO DEI COMUNI LIGURI DICHIARATI LOCALITA' TURISTICHE ANCHE AI FINI DELL'APPLICABILITA' DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 4 DEL D.LGS. 14.03.2011 N. 23 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE)

DECRETO N° 5792 DEL 22.11.2017

1	AIOLE
2	ALASSIO
3	ALBISOLA SUPERIORE
4	ANDORA
5	APRICALE
6	ARENZANO
7	BAJARDO
8	BERGEGGI
9	BONASSOLA
10	BORDIGHERA
11	BORGIO VEREZZI
12	BORZONASCA
13	BRUGNATO
14	BUSALLA
15	CAIRO MONTENOTTE
16	CAMOGLI
17	CARPASSIO cancellato con decreto dirigente n° 6701 del 6.11.2019
18	CERIANA
19	CERVO
20	CHIAVARI
21	COGOLETO
22	COGORNO
23	COSSERIA
24	COSTARAINERA
25	DEIVA MARINA
26	DOLCEACQUA
27	DOLCEDO
28	FINALE LIGURE
29	FRAMURA
30	GARLEDA
31	GENOVA
32	LA SPEZIA
33	LAIGUEGLIA
34	LAVAGNA
35	LERICI
36	LEVANTO
37	LOANO
38	MELE
39	MENDATICA
40	MEZZANEGO
41	MOLINI DI TRIORA
42	MONTEALTO LIGURE cancellato con decreto dirigente n° 6701 del 6.11.2019
43	MONTEBRUNO
44	MONTEROSSO
45	MONTOGGIO
46	NE
47	OLIVETTA SAN MICHELE
48	OSPEDALETTI
49	ORCO Feglino
50	PERINALDO
51	PONTINVREA
52	PIETRA LIGURE
53	PORTOFINO
54	PORTOVENERE
55	PRELA'
56	RAPALLO
57	REZZO
58	REZZOAGLIO

M
 G
 J.B.
 R
 M

59	ROCCA VIGNALE	
60	RONCO SCRIVIA	
61	RONDANINA	
62	SAN LORENZO AL MARE	
63	SANREMO	
64	SANTA MARGHERITA LIGURE	
65	SANTO STEFANO D'AVETO	
66	SARZANA	
67	SASSELLO	
68	SAVONA	
69	SESTA GODANO	
70	SESTRI LEVANTE	
71	SPOTORNO	
72	STELLA	
73	TAGGIA	
74	TOIRANO	
75	TRIORA	
76	URBE	
77	VARESE LIGURE	
78	VASIA	
79	VENTIMIGLIA	
80	VOBBIA	
81	ZOAGLI	
82	ALBENGA	
83	ALBISOLA MARINA	
84	BALESTRINO	
85	BEVERINO	
86	BOGLIASCO	
87	BOLANO	
88	BORGHETTO DI VARA	
89	BORGHETTO SANTO SPIRITO	
90	CALICE AL CORNOVIGLIO	
91	CAMPO LIGURE	
92	CAMPOROSSO	
93	CARRO	
94	CASARZA LIGURE	
95	CASTIGLIONE CHIAVARESE	
96	CENGIO	
97	CIPRESSA	
98	DIANO ARENTINO	
99	DIANO CASTELLO	
100	DIANO MARINA	
101	MONEGLIA	
102	MONTEGROSSO PIAN LATTE	
103	NOLI	
104	PIETRABRUNA	
105	PIGNA	
106	PIGNONE	
107	PONTEDASSIO	
108	QUILIANO	
109	RECCO	
110	RIVA LIGURE	
111	SANTO STEFANO AL MARE	
112	SEBORGIA	
113	TOVO SAN GIACOMO	
114	VALLEBONA	
115	VALLECROSA	
116	VARAZZE	
117	ZIGNAGO	

DECRETO N. 163 DEL 19.10.2018

118	BADALUCCO
119	BORGOMARO
120	CALICE LIGURE
121	CARRODANO
122	CESIO
123	CHIUSANICO
124	MASONE
125	MILLESIMO
126	PORNASSIO
127	ROSSIGLIONE
128	STELLANELLO
129	TIGLIETO
130	VENDONE
131	VEZZANO LIGURE
132	ZUCCARELLO

DECRETO N. 214 DEL 19.10.2018

133	ARNASCO
134	AURIGO
135	BARDINETO
136	CALIZZANO
137	CAMPOMORONE
138	CARCARE
139	CASANOVA LERRONE
140	CELLE LIGURE
141	COSIO D'ARROSCIA
142	DAVAGNA
143	IMPERIA
144	ONZO
145	ORTOVERO
146	PIANA CRIXIA
147	PIEVE DI TECO
148	PLODIO
149	RIOMAGGIORE
150	SAN COLOMBANO CERTENOLI
151	TESTICO
152	USCIO
153	VERNAZZA
154	VILLANOVA D'ALBENGA

DECRETO N. 215 DEL 19.10.2018

155	CASTELNUOVO MAGRA
156	CIVEZZA
157	FAVALE DI MALVARO
158	MOCONESI
159	NASINO
160	NEIRONE
161	ROCCHETTA DI VARA
162	TERZORIO

DECRETO N. 216 DEL 19.10.2018


163	LUMARZO
164	TRIBOGNA
165	SANTO STEFANO DI MAGRA

DECRETO N. 1920 DEL 19.10.2018

166	AMEGLIA
-----	---------

Handwritten signatures and initials:
A large signature on the left.
Initials "M" and "M" on the right.
Initials "J.B." in the middle.
A large signature at the bottom.

167	GIUSTENICE
168	LORSICA
169	LUNI
DECRETO N. 523 DEL 07.02.2019	
170	ALTARE
DECRETO N. 6701 DEL 06.11.2019	
171	CHIUSAVECCHIA
172	MONTALTO CARPASIO
DECRETO N. 478 DEL 24.01.2020	
173	LEIVI
DECRETO N. 2443 DEL 22.04.2020	
174	FONTANIGORDA
175	MURIALDO
DECRETO N. 2764 DEL 13.05.2020	
176	VILLA FARALDI
177	SAVIGNONE
178	BORMIDA
DECRETO N. 3079 DEL 29.05.2020	
179	DIANO SAN PIETRO
180	PALLARE
DECRETO N. 3325 del 15.06.2020	
181	CASTELBIANCO
182	CISANO SUL NEVA
DECRETO N. 3456 DEL 19.06.2020	
183	OSIGLIA
184	CARASCO
DECRETO N. 7789 DEL 06.12.2022	
185	ISOLABONA
DECRETO N. 571 DEL 31.01.2023	
186	SAN BARTOLOMEO AL MARE



 G.B.

